



Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea
Servizio 1 - PROGRAMMAZIONE

AVVISO PUBBLICO

PO FEAMP 2014 – 2020
Priorità n. 5
Favorire la commercializzazione e la trasformazione

Misura 5.68, par. 3

“Misure a favore della commercializzazione – Compensazione finanziaria alle imprese di pesca e di acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina”

(Reg. UE n.1278/2022 Articolo 1 comma 7 Modifiche del Reg. UE 508/2014)

PO FEAMP 2014 – 2020 – Reg. UE n.1278/2022 Articolo 1 comma 7 Modifiche del Reg. UE 508/2014	
Riferimento normativo	Reg. UE n.1278/2022 Articolo 1 comma 7 Modifiche del Reg. UE 508/2014
Obiettivo tematico	OT 3 – Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura
Finalità	Sostenere una compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
Soggetti beneficiari	Imprese pesca e imprese di acquacoltura
Intensità di aiuto	100%
Dotazione finanziaria Avviso	€ 14.191.951,49
Capitolo di spesa del Bilancio	348124
Data di presentazione domande di aiuto	Da inviare all’Amministrazione dal 17 marzo al 15 aprile 2023
Responsabile del procedimento	Dirigente del Servizio 1 - Programmazione
Per chiarimenti - <i>Frequently Asked Questions</i> (FAQ)	servizio1.pesca@regione.sicilia.it



Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



Sommario

1 Finalità	3
2. Ambito di applicazione dell'Avviso	4
2.1 Soggetti ammissibili al sostegno (ambito soggettivo)	4
2.2 Interventi ammissibili al sostegno (ambito oggettivo)	4
2.3 Ambito territoriale degli interventi ammissibili al sostegno.....	5
3. Requisiti di ammissibilità e prescrizioni per la concessione degli aiuti.....	5
3.1. Requisiti di cui all'art. 136, par. 1 del Reg. (UE, Euratom) 2018/1046.....	5
3.2. Requisiti di cui all'art. 10, par. 1 - 3 del Reg. (UE) 2014/508	7
3.3. Ulteriori requisiti soggettivi generali	9
4. Dotazione finanziaria, intensità dell'aiuto e importo del sostegno	10
5. Pubblicità	10
6 Modalità di presentazione delle domande di Sostegno	10
6.1 Presentazione della domanda	10
6.2 Documentazione da allegare alla domanda	11
6.3 Ricevibilità della domanda.....	11
6.4 Valutazione ed ammissibilità e della domanda	12
6.5 Procedimento istruttorio	12
7. Criteri di selezione	13
7.1 Calcolo dei criteri	13
8. Calcolo del sostegno	17
9. Concessione ed erogazione	19
10. Obblighi del beneficiario.....	19
10.1 Variazione dei dati esposti nella domanda di sostegno.....	19
10.2 Obblighi successivi all'erogazione.....	20
10.3 Revoca e rinuncia al sostegno.....	20
11. Disposizioni finali	21
11.1. Pubblicazioni	21
11.2 Informazioni e trattamento dati a tutela della privacy.....	21
11.3 Clausola di salvaguardia.....	22
11.4. Altre disposizioni.....	22
12. Riferimenti normativi	23



Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



1 Finalità

L'art. 1 del Reg. (UE) n. 1278/2022 ha modificato il Reg. (UE) n. 508/2014 con l'obiettivo di implementare misure specifiche volte ad attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina sulle attività di pesca e degli effetti della perturbazione del mercato sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

In particolare, all'art. 68 è stato aggiunto che *“il FEAMP può sostenere una compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura”*.

La misura 5.68 par. 3, quindi, sostiene le imprese di pesca e di acquacoltura erogando la compensazione finanziaria di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del Reg. (UE) 2022/1278, per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

L'Amministrazione, pertanto, nelle more dell'iscrizione delle somme in bilancio intende acquisire le domande di sostegno e valutarne l'ammissibilità.

Il sostegno potrà essere erogato solo a seguito del completamento dell'istruttoria sulle domande e comunque all'iscrizione delle somme in bilancio.

La partecipazione al presente Avviso non comporta l'insorgere di alcun diritto o pretesa di qualsivoglia natura in capo ai beneficiari, essendo espressa facoltà del Dipartimento, in caso di mancata disponibilità finanziaria o per qualsiasi altro mutato interesse, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o revocare il presente Avviso.

Il calcolo della compensazione finanziaria sarà effettuato secondo le prescrizioni metodologiche contenute nell'Allegato XIII *“Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f), 68 par. 3 e 69 par. 3 del Reg. (UE) 508/2014 e successiva modifica apportata con i Regg. n. (UE) 2020/560 e 2022/1278”* (nel seguito *“Metodologia”*)

Poiché la Regione Siciliana ha richiesto, con nota n. 645 del 24/01/2023, opportune modifiche alla *“Metodologia”* per considerare la storicizzata maggiorazione del prezzo dei carburanti nelle isole minori (quantificabili nella misura di circa il 20% in più rispetto alla terra ferma), si precisa che il calcolo del contributo sarà effettuato sulla base dei parametri della Metodologia ultima approvata al momento dell'effettiva quantificazione del contributo per considerare tutte le eventuali novazioni che dovessero intervenire sul metodo.

Altresì, al momento dell'avvenuta modifica delle disposizioni attuative o della metodologia di calcolo, secondo quanto richiesto dalla Regione Siciliana con la suddetta nota, si potrà provvedere tramite eventuali risorse disponibili, ad erogare il maggiore contributo spettante alle sole imbarcazioni operanti nelle isole minori.



Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



2. Ambito di applicazione dell'Avviso

Nell'ambito del PO FEAMP 2014/2020, il presente avviso contribuisce all'attuazione, da parte dell'OI Regione Siciliana, della Misura 5.68 par. 3 "Misure a favore della commercializzazione" in conseguenza della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e delle sue conseguenze, disciplinando modalità e procedure per la presentazione delle domande per l'ammissione al sostegno.

2.1 Soggetti ammissibili al sostegno (ambito soggettivo)

La compensazione finanziaria, ai sensi del presente avviso, può essere concessa alle imprese di pesca ed alle imprese di acquacoltura.

In particolare, per beneficiare del sostegno le **imprese di pesca** devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere sede nella Regione Siciliana o avere almeno una imbarcazione iscritta in uno dei compartimenti marittimi siciliani;
- b) essere iscritte nel Registro Imprese di Pesca (RIP);
- c) essere attive dalla data del 24 febbraio 2022;
- d) aventi almeno una imbarcazione per cui si richiede il sostegno in armamento nel periodo compreso tra il 24 febbraio 2022 ed il 31 dicembre 2022;
- e) essere in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.

In particolare, per beneficiare del sostegno le **imprese di acquacoltura** devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere sede o unità produttiva nella Regione Siciliana;
- b) essere iscritte nel registro delle imprese;
- c) essere attive dalla data del 24 febbraio 2022;
- d) essere in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 3.

Si precisa che, nel caso di **imprese acquacoltura con impianti produttivi ubicati in più regioni**, queste hanno facoltà di scegliere in quale Regione presentare istanza (sede legale e/o operativa). La scelta della Regione in cui presentare istanza per l'ottenimento della compensazione finanziaria per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza Ucraina è vincolante; pertanto, non potrà essere modificata e non saranno prese in considerazione eventuali ulteriori domande successivamente presentate in altre regioni. Le domande presentate successivamente in altre regioni saranno ritenute inammissibili.

2.2 Interventi ammissibili al sostegno (ambito oggettivo)

La compensazione finanziaria è ammissibile:

- per le **imprese di pesca** per ciascuna imbarcazione armata nel periodo dal 24 febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.



Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



- per le **imprese di acquacoltura** per ciascun impianto attivo e funzionante nel periodo dal 24 febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

2.3 Ambito territoriale degli interventi ammissibili al sostegno

Il presente avviso trova applicazione su tutto il territorio regionale della Sicilia.

3. Requisiti di ammissibilità e prescrizioni per la concessione degli aiuti

3.1. Requisiti di cui all'art. 136, par. 1 del Reg. (UE, Euratom) 2018/1046

La domanda di sostegno è inammissibile se presentata dal richiedente che:

- versi in stato di fallimento, o sia oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o versi in stato di amministrazione controllata, o abbia stipulato un concordato preventivo con i creditori, o abbia cessato le sue attività, o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
- abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile;
- abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave¹;
- abbia subito sentenza definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di:
 - frode, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371² e dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee³;
 - corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti

¹ In particolare, l'articolo comprende espressamente le seguenti ipotesi:

- aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
- aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
- aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
- aver tentato di influenzare l'iter decisionale dell'ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione di attribuzione;

² Direttiva (UE) n. 2017/1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28/07/2017, pag. 29)

³ Convenzione stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27/11/1995, pag. 48).



Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea⁴, o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI⁵, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;

- comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI⁶;
- riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/849⁷;
- reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'art. 1 e all'art. 3 della Decisione Quadro 2002/475/GAI⁸, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'art. 4 di detta Decisione;
- lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE⁹;

e) abbia mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico, o hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali, o sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;

f) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995¹⁰;

⁴ Convenzione, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione Europea (GU C 195 del 25.06.1997, pag. 2).

⁵ Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22/07/2003 adottata a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31/07/2003, pag. 54).

⁶ Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24/10/2008 adottata a norma del Titolo V del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 del 11/11/2008, pag. 42).

⁷ Direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/05/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Reg. (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 05/06/2015, pag. 73).

⁸ Decisione Quadro 2002/475/GAI del Consiglio del 13/06/2002 adottata a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22/06/2002, pag. 3).

⁹ Direttiva (UE) n. 2011/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la Decisione Quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15/04/2011, pag. 1).

¹⁰ Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18/12/1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). L'art. 1 co. 2 recita "Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita."



Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



- g) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;
- h) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g).

Il periodo di durata dell'esclusione dalla procedura, e il termine di prescrizione, sono previsti dallo stesso Reg. (UE, EUROATOM) n. 2018/1046, all'art. 139.

3.2. Requisiti di cui all'art. 10, par. 1 - 3 del Reg. (UE) 2014/508

Ai sensi dell'art. 10 par. 1, la domanda di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente che versi in una delle seguenti condizioni:

- a) aver commesso un'infrazione grave a norma dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio¹¹ o dell'art. 90, par. 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009.

L'art. 90 del Reg. (CE) n. 1224/2009, prevede che oltre all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008, sono considerate infrazioni gravi anche le seguenti attività, in funzione della gravità dell'infrazione in questione che è determinata dall'autorità competente dello Stato membro tenendo conto di criteri quali la natura del danno arrecato, il suo valore, la situazione economica del trasgressore e la portata dell'infrazione o la sua reiterazione: I) la mancata trasmissione di una dichiarazione di sbarco o di una nota di vendita quando lo sbarco della cattura ha avuto luogo nel porto di un paese terzo; II) la manomissione di un motore al fine di aumentarne la potenza al di là della potenza massima continua indicata nel certificato del motore; III) mancato sbarco di specie soggette a un contingente catturate nell'ambito di un'operazione di pesca, a meno che tale sbarco non sia contrario agli obblighi previsti nelle norme della politica comune della pesca per il tipo di pesca o le zone di pesca cui tali norme sono applicabili;

- b) essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 di tale regolamento;
- c) aver commesso una grave violazione delle norme della Politica Comunitaria della Pesca, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il combinato disposto dell'art. 10, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 508/2014 prevede che il beneficiario, a

¹¹ Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e, abroga i Regg. (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1), e la cui applicazione è oggetto della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio COM (2015) 480 final del 01.10.2015.



Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



pena di quanto infra rappresentato, non debba, per i 5 anni successivi alla concessione del beneficio, commettere una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

La PCP (Politica Comunitaria della Pesca) è declinata nel Reg. (UE) 1380/2013, il quale espressamente richiama la Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, la quale declina le strategie per la tutela della biodiversità e degli ecosistemi acquatici,

Il Legislatore, in ragione dell'obiettivo della PCP (Politica Comunitaria della Pesca) (cfr. art. 2, par. 1, e par. 5, lett. j del Reg. UE 1380/2013) di garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine, in coerenza con la normativa ambientale dell'Unione (con particolare riferimento all'obiettivo di conseguire il buono stato ecologico), ha declinato quanto previsto dal citato art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 nel D. Lgs. 09 gennaio 2012, n. 4, il quale individua le condotte previste dall'art. 7, lettera b), c) e d) come reati contravvenzionali.

Tali reati costituiscono dunque violazioni rilevanti ai fini dell'obbligo di cui all'art. 10, paragrafo 2, del Reg. Ue 508/2014.

Inoltre, attesa la clausola di riserva contenuta nell'art. 8 del D. Lgs. 09 gennaio 2012, n. 4, devono considerarsi violazioni della PCP (Politica comunitaria della Pesca) i reati introdotti nel codice penale con la Legge 22 maggio 2015, n. 68.

Ai sensi dell'art. 10 par. 3, la domanda di sostegno è inammissibile se presentata, nel periodo di inammissibilità, dal richiedente in capo al quale sia stata accertata la commissione una frode, come definita all'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee¹², nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP.

Il periodo di inammissibilità è previsto dagli stessi par. 1 e 3 dell'art. 10¹³, e disciplinato con Reg. Delegato (UE) n. 2015/288, modificato dal Reg. Delegato (UE) 2015/2252 ed eventuali ss.mm.ii.

L'art. 3 del Reg. (UE) n. 288/2015 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande, al paragrafo 1 prevede che *“Qualora un'autorità competente abbia accertato che un operatore ha commesso un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, le domande di sostegno del FEAMP presentate da tale operatore sono inammissibili per un periodo di 12 mesi”*.

¹² Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).

¹³ Con riferimento ad atti delegati da emanarsi a norma del par. 4 dello stesso art. 10, in esercizio del potere di cui all'art. 126 dello stesso regolamento.



Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



L'art. 3 del Reg. (UE) n. 288/2015, al paragrafo 3 precisa che *“La data di inizio del periodo di inammissibilità è la data della prima decisione ufficiale da parte di un'autorità competente che determina che è stata commessa un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Ai fini del calcolo del periodo di inammissibilità sono prese in considerazione solo le infrazioni gravi commesse a partire dal 1 gennaio 2013 e per le quali è stata presa una decisione ai sensi del precedente comma a partire da tale data”*.

3.3. Ulteriori requisiti soggettivi generali

Il richiedente deve essere in possesso degli ulteriori requisiti generali di ammissibilità, quali:

1. applicare il C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui si avvalga di personale dipendente;
2. non aver riportato, nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno, condanne con sentenza passata in giudicato, o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1, 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p., ovvero per delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II Titolo II del c.p., ovvero per ogni altro delitto da cui derivi quale pena accessoria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
3. non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati di frode alimentare o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI Capo II e Titolo VIII Capo II del c.p., e agli artt. 5, 6 e 12 della L. n. 283/1962 nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno;
4. non essere soggetto a sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D.Lgs. n. 231/2001, qualora sia società o associazione;
5. non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
6. l'inesistenza, per sé e per i propri dipendenti di rapporti di coniugio, parentela o affinità di 2° grado con i dipendenti dell'amministrazione deputati alla trattazione del procedimento ai sensi della Legge n.190/2012, art. 1, comma 41, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, di cui art. 8 della L. R. n. 10/91, nella quale viene indicato il nominativo del dirigente responsabile di misura, nonché il responsabile dell'istruttoria;
7. essere in regola con la normativa antimafia, ove applicabile, in particolare attestando la insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii;
8. essere in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali al momento dell'erogazione del sostegno.



Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



4. Dotazione finanziaria, intensità dell'aiuto e importo del sostegno

La dotazione finanziaria del presente Avviso a valere sul PO FEAMP 2014/2020 è pari a € 14.191.951,49.

Tale dotazione potrà essere eventualmente integrata tramite il PO FEAMPA 2021/2027, nonché da altre risorse della politica di coesione derivanti da piani e programmi (PSC, POC, etc) nazionali e/o regionali, secondo le regole proprie di questi ultimi che dovessero essere rese disponibili nel bilancio della Regione Siciliana.

Le eventuali ulteriori risorse saranno comunque assegnate con le medesime modalità di calcolo indicate al paragrafo 1 e comunque, per quanto specificato nelle premesse anche relativamente alle isole minori, sulla base dei parametri della Metodologia ultima approvata al momento della effettiva quantificazione del contributo per considerare tutte le eventuali novazioni che dovessero intervenire sul metodo.

Si precisa che poiché il sostegno tramite la dotazione del FEAMP 2014/2020 dovrà essere garantito, secondo metodologia, per tutte le imprese richiedenti e ammissibili, se le risorse sulla Misura non fossero sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria per l'intero periodo che va dal 24/02/2022 al 31/12/2022, l'importo complessivo della compensazione sarà determinato in proporzione al numero di istanze ammissibili ed al numero di mesi massimo (conteggiando anche le porzioni di mese) effettivamente compensabile, indipendentemente che esse siano imprese di pesca o imprese di acquacoltura.

L'intensità del contributo, con riferimento alla misura 5.68 par. 3 è fissata, ai sensi dell'art. 95 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014, al 100%. Il valore minimo e massimo della compensazione ed il metodo di calcolo dell'importo del sostegno sono definiti dal successivo articolo 7.

5. Pubblicità

Il presente Avviso sarà pubblicato nel sito web del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

6 Modalità di presentazione delle domande di Sostegno

6.1 Presentazione della domanda

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente, a cura del titolare/legale rappresentate dell'impresa, tramite la piattaforma digitale web based dedicata raggiungibile all'indirizzo www.dpmsicilia.it, secondo le indicazioni ivi presenti denominate "Guida alla compilazione".

Non saranno accolte, pertanto, le domande pervenute difformemente.

Ai fini di cui sopra l'impresa dovrà avere obbligatoriamente:

- a) indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) quale indirizzo ufficiale per la registrazione sulla piattaforma, nonché per la ricezione degli atti e di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura;



Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



b) kit di firma digitale del soggetto abilitato alla sottoscrizione della domanda (titolare/legale rappresentante) conforme a quanto previsto dall'Ente Nazionale per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione nell'elenco pubblico dei certificatori (www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche).

Non è possibile delegare soggetti terzi alla presentazione della domanda.

La domanda dovrà:

- essere compilata tassativamente in ogni sua parte, come previsto dalla piattaforma;
- essere corredata da tutta la documentazione indicata al successivo punto 6.2;
- essere corredata dal documento di identità del titolare/legale rappresentante in corso di validità;
- essere generata tramite il comando "genera pdf", firmata digitalmente in formato p7m dal titolare/legale rappresentante dell'impresa che richiede soggetto richiedente il sostegno e caricata sulla piattaforma per il successivo invio.

Gli allegati caricati nella piattaforma devono corrispondere al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000;

- essere inviata all'Amministrazione entro il 15 aprile 2023. La piattaforma non permetterà la ricezione di domande oltre il termine sopra indicato.

La piattaforma genererà un messaggio di posta elettronica certificata (pec) quale ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda contenente il numero identificativo (ID) la data e l'ora della presentazione, risultanti dalla piattaforma.

La domanda sarà successivamente protocollata tramite IRIDE. All'impresa sarà data comunicazione del numero di protocollo assegnato.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda

Le **imprese di pesca** dovranno allegare alla domanda:

- 1) copia della licenza di navigazione comprensiva del ruolino di equipaggio (integrale) per ogni singola imbarcazione per cui si richiede il sostegno;
- 2) copia della licenza di pesca per ogni singola imbarcazione per cui si richiede il sostegno.

Le **imprese di acquacoltura** dovranno allegare alla domanda:

- 1) autorizzazione sanitaria dell'unità produttiva (articolo 6 decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148) di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2011.
- 2) bilancio anno 2021 con la copia dell'avvenuta presentazione.

6.3 Ricevibilità della domanda

Gli adempimenti relativi all'istruttoria sulla ricevibilità delle domande di sostegno saranno eseguiti dal Servizio 4 del Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana per le domande presentate dalle



Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



imprese di pesca e dal Servizio 2 del Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana per le domande presentate dalle imprese di acquacoltura.

La domanda di sostegno non è ricevibile se:

1. inoltrata con modalità diverse da quelle indicate nel precedente par. 6.1;
2. inviata oltre il termine di scadenza indicato al par. 6.1;
3. incompleta e/o non corredata della documentazione richiesta al par. 6.2.

Qualora ricorrano le condizioni di legge, in sede istruttoria, l'Amministrazione può richiedere il completamento ovvero la regolarizzazione della documentazione trasmessa.

La documentazione integrativa dovrà pervenire entro il termine indicato nella richiesta stessa.

L'esito negativo dei controlli di cui sopra determina l'irricevibilità della domanda.

Al termine della fase di ricevibilità, laddove la domanda sarà considerata irricevibile, ne sarà data comunicazione all'interessato (tramite PEC) e non sarà ammessa alla successiva fase di ammissibilità.

6.4 Valutazione ed ammissibilità e della domanda

Gli adempimenti alla valutazione ed all'ammissibilità delle domande di sostegno saranno eseguiti dal Servizio 4 del Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana per le domande presentate dalle imprese di pesca e dal Servizio 2 del Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana per le domande presentate dalle imprese di acquacoltura, eventualmente supportati da apposita commissione interna nominata con decreto del dirigente Generale, per l'attribuzione dei punteggi di cui al par. 7.

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno le imprese devono possedere tutti i requisiti previsti dai par. 2.1, 3, 3.1, 3.2, 3.3 ed essere utilmente collocati in graduatoria.

6.5 Procedimento istruttorio

Durante l'istruttoria può essere richiesta documentazione integrativa e precisazioni, ritenute necessarie al completamento dell'attività istruttoria, ai sensi dell'art. 6, co. 1 lett. b) della L. n. 241/1990.

Al termine dell'istruttoria verrà redatta la graduatoria provvisoria - per singola impresa e/o unità produttiva - delle domande ammissibili e inammissibili con il relativo importo.

Resta inteso che l'importo indicato in graduatoria provvisoria potrà subire modifiche in relazione alla successiva fase delle osservazioni ed al numero finale dei soggetti ammessi.

In relazione alla graduatoria provvisoria è, infatti, possibile presentare, esclusivamente tramite PEC, osservazioni entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

A seguito dell'esame delle osservazioni verrà stilata la graduatoria definitiva delle domande ammesse a sostegno, con il relativo importo.



Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



Si precisa che l'inammissibilità al sostegno, o la non erogabilità del sostegno, relativa ad una singola imbarcazione/unità produttiva, non inficia l'intera domanda, se essa è ammissibile ed erogabile relativamente alle altre imbarcazioni/unità produttive a cui la domanda stessa si riferisce.

7. Criteri di selezione

Le operazioni in possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi sono oggetto di selezione operata con l'assegnazione di un punteggio in base ai seguenti criteri di selezione, come specificati dalle Disposizioni attuative della misura 5.68, ed ai relativi pesi scelti.

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 100, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Data di presentazione della domanda di sostegno	C=0 data max C=1 data min	10	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE IMPRESA DI PESCA				
R1	Maggiore numero di Kw	C=0 Kw min C=1 Kw max	40	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE IMPRESA DI ACQUACOLTURA				
R2	Volume della produzione ovvero numero di avannotti	C=0 ton min C=1 ton max	40	
CRITERI OGGETTIVI SPECIFICI DELL'OPERAZIONE				
R3	Percentuale di mancata compensazione tra i massimali previsti nella metodologia di calcolo (80.000 per le imprese di pesca e 360.000 per quelle acquacoltura) e quella scaturente dall'applicazione della metodologia	C=0 min perdita C=1 max perdita	50	
Totale per imprese di pesca		Valore max 100	T1+R1+R3	
Totale per imprese acquacoltura		Valore max 100	T1+R2+R3	

Indipendentemente dal punteggio assunto tutte le istanze ritenute ammissibili riceveranno la compensazione spettante in relazione alla dotazione finanziaria disponibile.

7.1 Calcolo dei criteri

Il criterio **T1** è applicato in funzione della data di trasmissione della domanda.

Viene calcolato dal rapporto tra il numero di giorni di pubblicazione dell'Avviso sul sito web del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea (B) sottratto al tempo intercorso tra la pubblicazione dell'avviso e la presentazione dell'istanza (C-A) più 1, rapportato al numero di giorni della piattaforma (B) per il peso del criterio (Ps).

Ad esempio, se il bando fosse pubblicato sul sito web del DPM in data 17/03/2023:

Let	Variabile	CASO A	CASO B	CASO C	CASO D
A	Data Pubblicazione dell'Avviso sul sito web	17/03/2023			
B	numero di giorni pubblicazione dell'avviso	28			
C	data trasmissione domanda	21/03/2023	31/03/2023	05/04/2023	13/04/2023
D	numero di giorni = C - A +1	5	15	20	28
Ps	Peso	10			
T1	$T1 = \frac{B - D}{B} * Ps$	8,21	4,64	2,86	0,00

In caso di proroga dell'avviso, considerate le disposizioni attuative, il punteggio sarà rideterminato per tutte istanze con il medesimo criterio incrementando il valore "B" con il numero effettivo di giorni in cui l'avviso è stato pubblicato.

Il Criterio **R1** è dato dalla somma della potenza espressa in KW di tutte le imbarcazioni ammissibili indicate da parte dell'impresa di pesca (A), rapportato al valore massimo di tali somme tra tutte le istanze presentate, moltiplicato per il Peso del criterio (Ps). Nel seguente esempio il valore massimo della singola impresa è pari a 160 e pertanto il punteggio è attribuito come segue:

(Esempio su un campione di 5 imprese con un massimo di 4 imbarcazioni)

Imbarcazione (impresa di pesca)	Impresa (1)	Impresa (2)	Impresa (3)	Impresa (4)	Impresa (5)
Imbarcazione a	5	25	160	1	25
Imbarcazione b	8	25	0	1	40
Imbarcazione c	25	5	0	5	10
Imbarcazione d	45	6,5	-	-	5
$A = \sum_{i=a}^d Kw Imbarcazione$	83	61,5	160	7	80
$Max(A)$	160				
$R1 = \frac{A}{Max(A)} * Ps$	20,75	15,375	40	1,75	20



Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



Il Criterio **R2** è dato dalla somma del valore della produzione espressa in tonnellate/avannotti di tutti impianti ammissibili indicati nell'istanza da parte dell'impresa acquacoltura ed il valore massimo di tale valore espresso nella i-esima domanda, moltiplicato per il Peso del criterio, con le stesse modalità impiegate per le imbarcazioni, nel caso di una sola istanza relativa ad un singolo impianto tale istanza avrà il punteggio massimo moltiplicato per il peso.

(Esempio su un campione di 5 imprese con un massimo di 3 impianti)

(impresa di pesca)	Impresa (1)	Impresa (2)	Impresa (3)	Impresa (4)	Impresa (5)
Impianti a	700	8000	86540	8950	2500
Impianti b	900	36000	3000	7000	1700
Impianti c	5000	7850	50000	6000	3500
$A = \sum_{i=a}^c \text{Produzione}_i \cdot \text{Avannotti}_i$	6600	51850	139540	21950	7700
$Max(A)$	139540				
$R1 = \frac{A}{Max(A)} * Ps$	14,86	40,00	6,29	2,21	14,86

Il criterio **R3** è dato dal rapporto tra la "somma massima teorica" spettante per l'intero periodo (dal 24/02/2022 al 31/12/2022) all'impresa di pesca o dell'acquacoltura tenuto conto del valore K (valore indicato nella metodologia per il sistema di pesca prevalente e la classe CEE di ogni imbarcazione) per tutte le imbarcazioni/impianti ammissibili e l'importo limite massimo concedibile per la singola imbarcazione, pari a € 80.000 moltiplicato il numero di imbarcazioni e per le imprese di pesca è di € 360.000 moltiplicato per il numero di impianti per quelle di acquacoltura.

Si presentano di seguito i coefficienti di calcolo e le operazioni di calcolo per la loro determinazione differenziando per imprese di pesca (imbarcazioni) e imprese di acquacoltura (impianti).

Identificativo di calcolo	Imprese Pesca	Imprese Acquacoltura
$a_i = K$	Valore di K indicato nella metodologia per il sistema di pesca prevalente e la classe CEE di ogni imbarcazione	K per tipologia di impianto di acquacoltura
b_i	Potenza espressa in KW per imbarcazione	Produzione lorda vendibile espressa in tonnellate o in numero di avannotti (valore in migliaia)
$c_i = a_i + b_i$	Valore di compensazione mensile espressa in Euro per imbarcazione	Valore di compensazione mensile espressa in Euro per impianto di acquacoltura
$C = \sum c_{1-n}$	Valore di compensazione mensile espressa in euro per impresa di pesca, dato dalla somma delle compensazioni spettanti per ogni imbarcazione	Valore di compensazione mensile espressa in euro per impresa di acquicola, dato dalla somma delle compensazioni spettanti per ogni impianto
D	numero di periodi massimi compensabili con le risorse disponibile in funzione del numero di domande, del numero, della potenza e del sistema di pesca	numero di periodi massimi compensabili con le risorse disponibile in funzione del numero di domande, della produzione lorda vendibile

$e_i = c_i \cdot d_i$	Valore contributo erogabile per imbarcazione (se $e_i \geq 80000$ allora $e_i = 80000$)	Valore contributo erogabile per imbarcazione (se $e_i \geq 360.000$ allora $e_i = 360.000$)
$E = \sum e_{1-n}$	Valore di compensazione erogabile espressa in euro per impresa di pesca dato dalla somma delle compensazioni spettanti per ogni imbarcazione	Valore di compensazione erogabile espressa in euro per impresa acquicola dato dalla somma delle compensazioni spettanti per ogni impianto
$F = C \cdot 10$	Valore contributo teorico erogabile in assenza di limiti normativi per impresa dato dal valore mensile (C) per 10 mesi	
$G = 1 - E/F$	Coefficiente di calcolo per impresa da moltiplicare per il Ps	
$T3 = G \cdot Ps$	Punteggio attribuito all'impresa di pesca	Punteggio attribuito all'impresa acquicoltura

L'applicazione dei superiori coefficienti di calcolo è di seguito rappresentata a titolo esemplificativo per due diverse imprese di pesca:

- nel primo caso il metodo è applicato ad una impresa di pesca con un'unica imbarcazione che supera il limite di 80.000 euro nel caso il periodo compensabile sia pari a 6 mesi;
- nel secondo caso il calcolo per un'impresa di pesca con più imbarcazioni.

Le modalità di calcolo fatta eccezione per la scelta del parametro K e del valore di limite per ogni impianto sono le medesime, per cui non sono indicati esempi.

Esempio A) impresa con una sola imbarcazione con limite

Classe CEE e attrezzo di pesca	scelta di K cee / K per impianto	POTENZA KW	Euro mese	numero periodi erogabili (esempio pari a 6 mesi)	contributo max erogabile per il numero dei mesi	Euro max teorico	Calcolo del punteggio	
	$a_i = K$						b_i	$c_i = a_i \cdot b_i$
DTSVL1824	29,36649	600	17.619,89	6,00	80.000	176.198,90	55%	27,29838

Esempio B) impresa con più imbarcazioni senza limite

Classe CEE e attrezzo di pesca	scelta di K cee / K per impianto	POTENZA KW	Euro mese	numero periodi erogabili (esempio pari a 6 mesi)	contributo max erogabile per il numero dei mesi	Euro max teorico	Calcolo del punteggio	
	$a_i = K$						b_i	$c_i = a_i \cdot b_i$
HOKVL1218	7,355972	162	1.191,67	6	7.150	F=c*10	G=1-E/F	T3= G*Ps
PGP<12VL0612	5,875471	17,6	103,41	6	620			
HOKVL1218	7,355972	95,5	702,50	6	4.215			
HOKVL1218	7,355972	96	706,17	6	4.237			
HOKVL1218	7,355972	128	941,56	6	5.649			
		$C = \sum c_{1-n}$	3.645,31	$E = \sum e_{1-n}$	21.871,85	36.453,09	40%	20



Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



8. Calcolo del sostegno

La Misura prevede una compensazione finanziaria da determinare con le indicazioni contenute nell'Allegato XIII "Metodologie per il calcolo dell'aiuto per gli Articoli 33 lett. d), 40 par. 1 lett. h), 44 par. 4 bis, 53 lett. a) e b), 54 lett. a) e c), 55, 56 par. 1 lett. f), 68 par. 3 e 69 par. 3 del Reg. (UE) 508/2014 e successiva modifica apportata dai Regg. (UE) 2020/560 e 2022/1278. Per quanto esposto, qualora dovesse intervenire una nuova approvazione di modifica alla Metodologia, al momento della determinazione del contributo alle domande ammissibili, sarà applicata la versione temporalmente vigente.

Con riferimento alla versione attuale della Metodologia:

- alle **imprese di pesca** professionale si applicherà il relativo valore di K mensile riportato nell'ultima colonna della tabella 2.1 del capitolo 2.6 della metodologia di calcolo; per l'ottenimento del valore della compensazione mensile occorrerà effettuare il prodotto tra il valore di k ed il numero che esprime la potenza in kW dell'imbarcazione, come risultante dalla licenza di pesca, per la quale si chiede la compensazione; il valore complessivo della compensazione per l'intero periodo sarà, quindi dato dal valore della compensazione complessiva = $k \times \text{Numero kW} \times \text{numero di mesi}$. L'intero periodo di eleggibilità della spesa è di 310 giorni complessivi. Nell'ambito di questi giorni gli aventi diritto possono essere compensati per mese (30 giorni) o frazioni. Per il numero di giorni compensati l'imbarcazione deve essere stata in armamento.
- alle **imprese di acquacoltura** si applicherà il relativo valore di K mensile riportato nell'ultima colonna della tabella 3.2 del capitolo 3.8 della metodologia di calcolo; per l'ottenimento del valore della compensazione occorrerà effettuare il prodotto tra il valore di k ed il numero di tonnellate/1000 avannotti di prodotto dell'impresa richiedente riferita all'annualità 2021, cioè il valore della compensazione complessiva = $k \times \text{numero ton/1000 avannotti} \times \text{numero di mesi}$.

I valori di k presenti nelle due tabelle 2.1 e 3.2 della metodologia vigente sono da intendersi applicabili per tutto il periodo di eleggibilità della compensazione (dal 24 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022).

Per le imprese di pesca professionale è possibile la presentazione di una sola istanza per più imbarcazioni, in tal caso la compensazione complessiva sarà la somma del valore delle compensazioni di ciascuna imbarcazione.

Si evidenzia che nei decreti di concessione si indicherà l'importo della compensazione spettante a ciascuna imbarcazione ai fini della valutazione della cumulabilità di cui al presente paragrafo.

Per le imprese di acquacoltura che gestiscono più tipologie di impianti di cui alla tabella 3.6.1 del capitolo 3.6 della metodologia di calcolo è possibile la presentazione di una sola istanza per più tipologie di impianto, in



Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



tal caso la compensazione complessiva sarà la somma del valore delle compensazioni di ciascuna tipologia, ovvero la compensazione complessiva potrà essere ottenuta mediante il prodotto delle tonnellate di produzione quale somma delle produzioni di tutte le tipologie di impianti gestiti per le quali si richiede la compensazione, per il valore di k di una sola tipologia di impianto tra quelli oggetti di richiesta di compensazione.

Nel caso di imprese di acquacoltura la cui tipologia di impianto gestita, per la quale si richiede la compensazione, non è direttamente inquadrabile a nessuna delle tipologie di impianto tra quelle riportate nella tabella 3.2 della metodologia di calcolo, ovvero potenzialmente ascrivibili in due tipologie di impianto, pertanto la compensazione sarà data dal numero di tonnellate prodotte moltiplicato il valore di k , derivante dalla media dei valori di k delle due di tipologia di impianto, cui potrebbe essere assimilato l'impianto oggetto di richiesta.

Relativamente all'importo massimo erogabile nel periodo di eleggibilità della compensazione e, in particolare, dal 24 febbraio al 31 dicembre 2022, secondo quanto riportato nella metodologia di calcolo, si ha che:

- per ciascuna imbarcazione da pesca la somma di tutte le erogazioni effettuata con finanziamenti pubblici (FEAMP, FEAMPA ed Aiuti di Stato), a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina", per il periodo dal 24 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022, non può superare la cifra di 80.000 euro;
- per ciascuna impresa di acquacoltura la somma di tutte le erogazioni effettuata con finanziamenti pubblici (FEAMP, FEAMPA ed Aiuti di Stato), a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina", per il periodo dal 24 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022, non può superare la cifra di 360.000,00 euro.

Poiché il sostegno deve essere erogato per un eguale periodo di tempo, fatto salvo il raggiungimento del predetto livello di cumulabilità, a tutte le imprese richiedenti e ammissibili, alle imprese di pesca e di acquacoltura sarà garantita una compensazione di pari periodo conteggiato in mesi e porzione di mese.

Si prevede pertanto, la possibilità di rimodulare l'importo complessivo della compensazione (o il periodo effettivamente compensato) in relazione al numero di domande in graduatoria, ai fattori di calcolo (potenza e/o produzione), del fattore K , dei limiti massimi sopra definiti.



Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



9. Concessione ed erogazione

La graduatoria definitiva delle domande ammesse al sostegno, con relativo importo per ciascuna, e l'elenco di quelle non ammesse è approvata con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito della Regione Siciliana, alle pagine dedicate al PO FEAMP.

Il sostegno sarà liquidato al completamento dell'iter di iscrizione delle somme in bilancio, previa acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP) per ogni sostegno concedibile, con successivo decreto, esclusivamente a mezzo bonifico sull'IBAN indicato dal beneficiario nella domanda di sostegno.

L'erogazione del sostegno è subordinata alla verifica del DURC dell'impresa beneficiaria che dovrà risultare regolare ovvero provvedere alla regolarizzazione entro il termine indicato dall'Amministrazione.

L'erogazione è comunque altresì subordinata alla verifica del rispetto dei massimali indicati nella Metodologia.

In considerazione dell'elevato numero di istanze che si prevede potranno beneficiare dell'aiuto economico di cui al presente avviso, si assolverà all'obbligo di pubblicazione dei dati dei beneficiari, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, mediante trasmissione della graduatoria delle domande ammissibili con apposita comunicazione al Responsabile della Trasparenza della Regione Siciliana per la relativa pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", secondo disposizione del Responsabile del Procedimento nel rispetto delle specifiche indicate all'art. 27 del medesimo Decreto legislativo.

In considerazione del fatto che il premio calcolato secondo quanto previsto dal punto 7 del presente Avviso costituisce la somma massima compensabile, il sostegno da erogare verrà eventualmente decurtato da altre somme già concesse a titolo di compensazione per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca effettuato per gli stessi giorni.

Gli interessati potranno richiedere l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii., del D.P.R. n. 184/2006 e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Ai sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii., il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giuseppe Spartà, Dirigente del Servizio 1 - Programmazione del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea.

10. Obblighi del beneficiario

10.1 Variazione dei dati esposti nella domanda di sostegno

Il richiedente, in caso di eventuali variazioni riguardanti i dati dichiarati o esposti nella documentazione della domanda di sostegno, ha la possibilità di eliminare l'istanza precedentemente inviata, e reinoltrare la nuova istanza modificata a mezzo piattaforma, entro i termini di presentazione dell'istanza.



Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



10.2 Obblighi successivi all'erogazione

Il beneficiario è tenuto a rispettare, anche dopo la concessione del sostegno, le condizioni soggettive di ammissibilità di cui al citato all'art. 10 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014, per un periodo di anni cinque (5) dalla data dell'effettiva erogazione del sostegno. In caso d'inosservanza, l'importo del sostegno è recuperato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Il beneficiario è tenuto alla conservazione della documentazione afferente al sostegno, per almeno 10 anni dalla concessione.

Il beneficiario del sostegno è soggetto alle verifiche svolte da altre Autorità competenti (Referente dell'Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti ecc.). Il beneficiario, se del caso, è tenuto a consentire dette verifiche anche presso la propria azienda, mettendo a disposizione tutta la pertinente documentazione.

Il beneficiario non può presentare altre istanze presso altre Regioni per l'ottenimento di compensazioni dovute ai maggiori costi produttivi sostenuti a causa della guerra in Ucraina a valere sulla misura 5.68 del PO FEAMP 2014/2020.

10.3 Revoca e rinuncia al sostegno

La revoca è disposta dall'Amministrazione d'ufficio, rilevate le legittime cause, in qualunque momento dopo la concessione del sostegno.

L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, assegnandogli un termine per la presentazione di memorie e documenti difensivi. L'Amministrazione, se valuta non accoglibili le controdeduzioni, provvede all'adozione del provvedimento di revoca. Il procedimento si conclude, di norma, entro 30 giorni dal suo avvio, e comunque in tempi ragionevoli in considerazione della complessità delle circostanze; il provvedimento di revoca è notificato al beneficiario.

La rinuncia volontaria al sostegno (recesso) non è ammissibile dopo l'avvio di un procedimento di revoca, di eventuale controllo successivo, o qualora al beneficiario sia stato comunicato l'esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni rese. La rinuncia successiva alla concessione del sostegno è accolta dall'Amministrazione con formale provvedimento di revoca, notificato al beneficiario.

Con il provvedimento di revoca si dispone il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali previsti dalla normativa vigente; laddove possibile, il recupero è disposto anche con decurtazione di somme dovute al beneficiario, per effetto di altri provvedimenti di concessione a valere sul PO FEAMP 2014/2020, fino a concorrenza dell'importo da recuperare.



Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



11. Disposizioni finali

11.1. Pubblicazioni

Tutte le pubblicazioni disposte con il presente avviso sono pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento Pesca, sezione 2023 - bandi FEAMP.

11.2 Informazioni e trattamento dati a tutela della privacy

La Regione Siciliana tratta le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il presente Avviso ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Amministrazione regionale raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie e, più in generale, il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate nel D.Lgs 196/2003 e s.m.i e del Regolamento UE n. 679/2016.

I dati sono conservati in una forma che consenta l'identificazione delle imprese interessate per il tempo necessario allo svolgimento della manifestazione alla quale si partecipa e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Tutte le informazioni fornite possono essere utilizzate da dipendenti della Regione Siciliana, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento.

L'amministrazione regionale può, inoltre, comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge.

Tali Enti agiscono in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti all'Amministrazione regionale potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'esclusione della impresa proponente dalla partecipazione all'Avviso.

Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:

- il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto all'oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto alla portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all'art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2, lett. c).

Il Titolare del trattamento è la Regione Siciliana – Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della



Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



pesca mediterranea, rappresentato dall'Assessore pro-tempore, con recapito in Palermo, Viale Regione Siciliana n. 2771, e-mail: assessore.risorseagricole@regione.sicilia.it,

pec: assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it, telefono 091/7076040.

Il Responsabile del trattamento è il Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, rappresentato dal Dirigente generale pro-tempore con recapito in Palermo, Salita dell'Intendenza n. 2

e-mail: dipartimento.pesca@regione.sicilia.it, pec: dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it, telefono 091/7076385.

In relazione alla gestione informatica della piattaforma interviene, in qualità di sub – Responsabile, nel trattamento dei dati la società GIMAGEST Srls con sede in Lainate (MI) Via Luigi Einaudi 1/B – 20043, email: info@gimagest.it; pec: comunicazioni@pec.gimagest.it, telefono 3470115573.

Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura individuate dal Responsabile.

Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/16, il titolare dei dati può rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

11.3 Clausola di salvaguardia

Il presente avviso non costituisce obbligazione per la Regione Siciliana che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, inclusi gli atti imposti dall'ADG nazionale di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le eventuali spese sostenute per la presentazione della domanda di aiuto.

11.4. Altre disposizioni

Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, nonché alle Disposizioni Procedurali del RAdG (Manuale delle Procedure e dei Controlli della Regione Siciliana – Manuale del RAdG – che disciplina i procedimenti interni della Regione siciliana di attuazione del PO FEAMP 2014/2020), e ai documenti adottati dall'AdG nazionale.

Con la domanda di sostegno, il richiedente dichiara di aver preso visione dell'Avviso, di accettarlo, e di impegnarsi alla sua osservanza.

Con la domanda di sostegno, il richiedente da atto di essere al corrente che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono avvenire esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (L. n. 296/2006 art. 1, co. 1052) e che in assenza o in costanza di erronea



Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



dichiarazione all'Amministrazione delle relative coordinate (o del codice SWIFT, in caso di transazioni internazionali) quest'ultima non può erogare il sostegno.

12. Riferimenti normativi

Il presente avviso fa riferimento ai seguenti legislativi e normativi:

- Legge 21 maggio 2019, n. 7, della Regione Siciliana;
- Regolamento (CE) n. 944 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali;
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), artt. 107, 108 e 109;
- Regolamento (UE) n. 508 del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n.2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, con più segnato riferimento agli artt. 8 e 10 del Regolamento (UE) n. 508 del 15 maggio 2014 e relativi Regolamenti di esecuzione;
- Reg. (UE) n. 560/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/04/2020 che ha adottato misure specifiche nel settore della pesca e dell'acquacoltura. In particolare, l'art. 1 par. 5 ha modificato la formulazione dell'art. 33 par. 1 e 2 del Reg. (UE) n. 508/2014, introducendovi, al par. 1, la lett. d);
- Reg. (UE) 1278/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte ad attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale guerra di aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Regolamenti UE (Fondi SIE)

- Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante "disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) 1083/2006 del Consiglio" e successive modifiche ed integrazioni e relativi Regolamenti di esecuzione;
- Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla Politica Comune della Pesca e successive modificazioni ed integrazioni;
- Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;



Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



- Regolamento (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)

- Regolamento (CE) 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria e ss.mm.ii;
- Regolamento (CE) 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;
- Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
- Regolamento (CE) 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) 847/96, (CE) 2371/2002, (CE) 811/2004, (CE) 768/2005, (CE) 2115/2005, (CE) 2166/2005, (CE) 388/2006, (CE) 509/2007, (CE) 676/2007, (CE) 1098/2007, (CE) 1300/2008, (CE) 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) 2847/93, (CE) 1627/94 e (CE) 1966/2006;
- Regolamento di esecuzione (UE) 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- Decisione di esecuzione della Commissione dell'11 giugno 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca disponibili nel quadro della gestione concorrente per il periodo 2014/2020;
- Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) 1362/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per UNIONE EUROPEA Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale della Pesca Mediterranea Dipartimento della Pesca Mediterranea 29 gli affari marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi.



Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste



FEAMP
PO 2014-2020
Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca



Normativa nazionale

- Legge n. 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. e ii.; Legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e ss. mm. ii;
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D.Lgs. n. 196 del 30 marzo 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali - e ss. mm. ii;
- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n. 226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214);
- D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale;
- Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;
- Decreto Ministeriale n. 1034 del 19 gennaio 2016 relativo alla ripartizione delle risorse finanziarie del FEAMP e ss. mm. ii.

PALERMO, 15.03.2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Giuseppe Sparta

IL DIRIGENTE GENERALE
Alberto Pulizzi